

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03184

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni

Sul sito dell'Agencia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 115 del 9 maggio 2019 con la quale sono state adottate le «linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni»: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_121962_725_1.html

Le linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della determinazione AgID n. 160 del 2018 recante «regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale», sono adottate in attuazione dagli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale.

Inoltre sostituiscono la precedente circolare 63/2013, intitolata «linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale» e relativi allegati.

19A03233

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 9 maggio 2019 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Chirdchu Raktabutr, ambasciatore del Regno di Thailandia, S.E. Minas Hadjimichael, ambasciatore della Repubblica di Cipro, S.E. Jozef Andreas Flamand, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, S.E. Omar Obaid Mohamed Alhamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Anthony George Simpson, ambasciatore di Nuova Zelanda, S.E. Eudora Hilda Quartey Koranteng, ambasciatore della Repubblica del Ghana, S.E. Theodore Passas, ambasciatore della Repubblica Ellenica, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

19A03237

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto all'organismo «ITALCERT S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico dell'8 maggio 2019:

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia dell'8 marzo 2019, con la quale è stato esteso alla società Italcert S.r.l. il certificato di accreditamento n. 122B, con data di scadenza al 26 luglio 2020, relativamente all'allegato VII della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 nell'allegato I della stessa direttiva;

Acquisita copia del certificato n. 122B, rev. 16, del 27 luglio 2012, modificato in data 8 marzo 2019, con il quale Accredia ha rilasciato alla società Italcert S.r.l. l'estensione dell'accREDITAMENTO all'Allegato VII;

Visto il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 2000/14/CE, a favore dell'organismo Italcert S.r.l., con sede legale ed operativa in viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), RINDEC-2016-0000070 del 20/06/2016, emanato dalla direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico con scadenza in data 26 luglio 2020;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Italcert S.r.l., con sede legale ed operativa in viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Supplemento ordinario n. 214 del 21 novembre 2002, relativamente all'allegato VII dello stesso decreto;

Vista la documentazione allegata all'istanza presentata dall'organismo Italcert S.r.l., con sede legale ed operativa in viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo;

L'organismo Italcert S.r.l., con sede legale ed operativa in viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE, anche nell'ambito dell'allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) per tutte le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa direttiva 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53 e 57.

L'autorizzazione ha validità fino al 26 luglio 2020 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri.

19A03236

